GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISA IN 9 LOTTI

Schema di contratto

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISA IN 9 LOTTI

LOTTO ……. CIG …….

Sommario

Art.1	Premesse e documenti contrattuali	3
Art.2	Oggetto	4
Art.3	Modalità di esecuzione e oneri a carico del Fornitore	4
Art.4	Durata	4
Art.5	Massimali	5
Art.6	Clausola *Broker*	5
Art.7	Pagamento del premio – decorrenza delle garanzie	5
Art.8	Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art.9	Revisione prezzi	7
Art.10	Penali	7
Art.11	Recesso	8
Art.12	Risoluzione	8
Art.13	Subappalto	8
Art.14	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro	10
Art.15	Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti	10
Art.16	Cessione d'azienda e/o mutamento del tipo sociale dell'Appaltatore	10
Art.17	Garanzia definitiva	11
Art.18	Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto	11
Art.19	Responsabile del Contratto per il Fornitore	11
Art.20	Riservatezza	12
Art.21	Trattamento dei dati personali	12
Art.22	Codice etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, PTPCT e Protocollo di legalità	13
Art.23	Condizione ex art.53, comma 16-*ter* d.lgs. n.165/2001 (*(Pantouflage*)	13
Art.24	Foro competente	13
Art.25	*(Eventuale)* Clausola risolutiva espressa antimafia	13
Art.26	Oneri fiscali, spese contrattuali	13
Art.27	Clausola finale	14

TRA

Equitalia Giustizia SpA, con sede legale in Roma, Viale di Tor Marancia n.4, codice fiscale e partita IVA 09982061005, in persona di _____, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito nel presente atto denominata anche, "**Stazione appaltante**" o "**Amministrazione**", o "**EqG**"

E

_____, con sede legale in _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, iscritta al n° ……. del Registro delle imprese …… e al n° …… dell'Albo delle imprese di assicurazione di cui all'art.14, comma 4, del d.lgs. n.209/2025 (Codice delle assicurazioni private), in persona del legale rappresentante _____, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito nel presente atto denominato anche "**Fornitore**" o "**Appaltatore**" o "**Operatore economico**",

di seguito nel presente atto "Parti",

PREMESSO CHE

- con determina n. ... del …, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi di copertura assicurativa in favore di EqG;
- all'esito della procedura di gara all'uopo esperita, il Fornitore ha presentato, per il Lotto ……, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- la Stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione del Fornitore ai sensi dell'art.99 del D.lgs. n. 36 del 2023 (d'ora in poi anche "Codice dei contratti" o "Codice") e, con provvedimento prot. ___/___ del _____, ha disposto l'aggiudicazione del Lotto in favore del Fornitore, che è immediatamente efficace;
- della predetta aggiudicazione è stata data comunicazione ai sensi del'art.90, comma 1, lett. *b)* e lett. *c)* del Codice;
- è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all'art.18, comma 3, del Codice;
- il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore ha costituito idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari a € _____ emessa da _____, il _____ e valida sino al _____;
- ***[se richieste]*** il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo Art.17;
- è possibile procedere alla stipula del contratto ***[se del caso:*** fatta salva l'apposizione della condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art.92, co.3 del d.lgs. n.159/2011, di cui al successivo Art.25***]***;

Tutto ciò premesso le Parti, come in epigrafe rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 Premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (d'ora in poi "Contratto"), anche se non materialmente allegati al medesimo:

 Allegato "A" Capitolato di polizza";

 Allegato "B" Offerta economica del Fornitore;

 Allegato "C" Offerta tecnica del Fornitore.

2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati sopra indicati, sarà osservato il seguente ordine di preferenza:

- Contratto di appalto;
- Capitolato di polizza;
- Offerta economica del Fornitore;
- Offerta tecnica del Fornitore.

Art.2 Oggetto

1. Con il presente contratto la Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di copertura assicurativa nel settore ……, relativa al Lotto ……., alle condizioni analiticamente definite nel Capitolato di polizza e nel Contratto, da intendersi qui integralmente recepite, unitamente alle dichiarazioni di offerta tecnica e di offerta economica presentate in sede di gara.

2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo Art.3 e nel Capitolato tecnico.

Art.3 Modalità di esecuzione e oneri a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del Contratto.

2. Il Fornitore si obbliga a eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del Contratto.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, ivi comprese quelle tecniche, di sicurezza e sanitarie, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto e negli atti della procedura.

5. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali.

6. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

7. *(eventuale, in caso di avvalimento)* L'Amministrazione eseguirà durante l'esecuzione del Contratto i controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse impiegate nel servizio oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare verificherà che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

8. Con riferimento alle previsioni di cui all'art.57, comma 1 del Codice dei contratti, il Fornitore assume gli impegni di cui all'art.102, comma 1 del Codice, in conformità a quanto previsto nell'Allegato II.3 del Codice. In particolare, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Fornitore adempierà - secondo le modalità dal medesimo specificate al momento della formulazione dell'offerta - gli impegni indicati da EqG nella documentazione di gara.

Art.4 Durata

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di trentasei mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 02.11.2026 fino alle ore 24:00 del 02.11.2029.

2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. La proroga di cui al comma precedente è sempre possibile in tutti i casi di cessazione (anche anticipata) del Contratto.

4. Al Fornitore competerà il pagamento del premio *pro quota temporis*, sino alla scadenza della polizza.

Art.5 Massimali

1. Per la copertura assicurativa il Fornitore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica *[nel caso della previsione di migliorie]*.

Art.6 Clausola *Broker*

1. EqG dichiara di aver affidato la gestione della polizza afferente all'oggetto del presente Contratto al *Broker* GBSapri SpA, CF e PI 12079170150, con sede in Roma, Viale Erminio Spalla.

2. L'Operatore economico riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, ad esclusione della comunicazione di recesso o di risoluzione, avverrà per il tramite del *Broker* e tutti i rapporti inerenti al presente Contratto, compreso il pagamento del premio, sarà gestito dal *Broker*.

3. Ogni comunicazione fatta dal *Broker* in nome e per conto di EqG all'Operatore economico si intenderà fatta dalla stessa EqG. parimenti, ogni comunicazione fatta dal Fornitore al *Broker*, si intenderà come fatta dal Fornitore a EqG.

4. L'Operatore economico dà atto che il pagamento dei premi al *Broker* è liberatorio per EqG e riconosce al *Broker* un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il giorno 10 del mese successivo a quello in cui il *Broker* ha incassato i relativi premi.

5. La remunerazione del *Broker* è posta per intero a carico dell'Appaltatore nelle seguenti misure:

Descrizione polizza	Percentuale sul premio imponibile
Infortuni/IPM e infortuni organi sociali Polizza a copertura degli infortuni e delle malattie subite dal personale dipendente della contraente e polizza a copertura degli infortuni subiti dagli organi societari	7,00%
Cyber Risk Polizza a copertura dei rischi informatici	8,00%
E&O Polizza a copertura della responsabilità civile/professionale/patrimoniale dell'Ente	7,00%
Tutela legale Polizza a copertura delle spese legali	8,00%
BBB Polizza a copertura dei danni materiali subiti dai beni di proprietà o in uso della contraente	8,00%
D&O Polizza a copertura della responsabilità amministrativa verso terzi dei componenti del CdA e/o dei vertici della contraente	8,00%
A**ll Risks Property**	7,00%
RC tecnici	8,00%
RTC/O Polizza a copertura delle responsabilità civile verso terzi e dipendenti della contraente	7,00%

Art.7 Pagamento del premio – decorrenza delle garanzie

1. *[in caso di premio fisso]* Il premio annuale è pari a €. ……., così determinato:

……..

……..

2. *[in caso di premio soggetto a regolazione]* Il premio per il primo periodo assicurativo è determinato applicando il seguente tasso/valore unitario offerto dal Fornitore, pari a ……., al seguente parametro ……; ne consegue che l'importo del premio per il primo periodo assicurativo è pari a €. …….

 Il premio per ciascuna annualità verrà versato in via anticipata nella misura dell'80%; il restante premio sarà versato in sede di regolazione, come specificato nell'art. ……. del Capitolato e cioè applicando il tasso/valore unitario risultante dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore, al parametro rappresentato da …… del periodo assicurativo di riferimento desunto da ……, nei termini e secondo le modalità stabilite nel Capitolato *[eventuale]* e dall'offerta dell'Appaltatore.

Art.8 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii, il Fornitore è obbligato a utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art.3, comma 8, della citata legge, il Fornitore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

 IBAN ……., intestato a …….

 Le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

 - nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____.

2. L'Operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente – e comunque entro sette giorni - ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

3. L'Operatore economico si obbliga altresì, nella sua qualità di appaltatore, a mente dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

4. L'Appaltatore,, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore, il presente Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii., del Decreto-legge 12 novembre 2010 n.187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n.4 del 7 luglio 2011.

6. L'Operatore economico si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

7. Con specifico riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art.119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che EqG si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n.4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

Art.9 Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indici di Riferimento».

3. L'Amministrazione appaltante monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

4. La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

5. La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

6. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

7. Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

8. Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

9. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Art.10 Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Stazione Appaltante potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate all'articolo ……. del Capitolato.

2. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Stazione appaltante di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

3. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il suddetto limite, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico medesimo.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art.11 Recesso

1. EqG e il Fornitore potranno recedere dal Contratto, a norma dell'art. …… del Capitolato di polizza.

2. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi dell'art.123 del Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

3. Qualora, in corso di esecuzione dell'appalto, venisse stipulato un accordo quadro o convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per la Stazione appaltante, quest'ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, da comunicare a mezzo posta elettronica certificata, qualora il Fornitore non consenta a una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art.26, comma 3, della legge n.296/2015, come modificato dall'art.1, comma 495, lett. a) della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità per il 2016).

Art.12 Risoluzione

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata dall'art.122 del Codice dei contratti.

2. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso resta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore, il quale è tenuto a fornire tutta la documentazione tecnica e i dati necessari.

Art.13 Subappalto

(Eventuale nel caso di NON ammissione del subappalto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi *i)* l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché *ii)* la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Non è ammesso il subappalto, in quanto il Fornitore non ha dichiarato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture, o le parti dei servizi e delle forniture, che intende subappaltare.

(Eventuale nel caso di ammissione del subappalto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi *i)* l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché *ii)* la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall'art.119 del Codice dei contratti e in conformità alle prescrizioni previste dalla Stazione appaltante nei documenti di gara della procedura alle superiori premesse.

3. Il Fornitore potrà affidare in subappalto i servizi indicati all'atto dell'offerta e ricompresi nel Contratto di appalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, a condizione che:

a. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

b. non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti;

4. I servizi o parti di servizi che il Fornitore ha dichiarato all'atto dell'offerta e che potrà subappaltare sono:

 a. _____;

 b. _____;

5. Il Fornitore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante mediante la PAD in uso, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, una formale richiesta di subappalto allegando i seguenti documenti:

 a. il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e contiene, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3, comma 9 della legge n.136/2010;

 b. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;

 c. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

6. La Stazione appaltante rilascerà – previa verifica della documentazione presentata ai sensi del precedente comma 5 – l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta, fatta salva l'ipotesi di proroga di cui al comma 16 del Codice dei contratti e ferma restando la riduzione dei termini alla metà nelle ipotesi contemplate dal comma 16 del Codice dei contratti.

7. Il Fornitore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore sarà responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 119 del Codice.

8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. il Fornitore sarà responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno pagati direttamente dall'Appaltatore, salvo il disposto di cui all'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023. Il Fornitore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

10. Il Fornitore sarà obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP dell'appalto, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

12. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso dei requisiti di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti; qualora, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di dette cause di esclusione, il Fornitore – previa autorizzazione della Stazione appaltante – potrà sostituire il subappaltatore.

13. Il Fornitore si obbliga a richiedere alla Stazione appaltante un'autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Art.14 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art.11, comma 2 del Codice dei contratti, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, svolto dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità all'art.11, comma 1 e dell'Allegato I.01 del Codice dei contratti sono: *(i)* Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (CCNL ANIA cod. J121) e *(ii)* il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dirigente delle imprese di assicurazione (CCNL ANIA cod. J111). Il Fornitore ha dichiarato di applicare il suddetto CCNL.

3. *[in alternativa]* Ai sensi dell'art.11, comma 3 del Codice dei contratti, il Fornitore ha prodotto la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative assicurate dal diverso contratto collettivo applicato dallo stesso a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto e precisamente dal CCNL …… La Stazione appaltante ai sensi dell'art.4 dell'Allegato I.01 del Codice - ha verificato la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

4. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

5. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

Art.15 Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art.119, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico degli obblighi di cui al comma precedente, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del Codice civile.

3. Resta comunque fermo il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, nonché la facoltà per EqG, una volta risolto il Contratto, di commissionare a terzi l'esecuzione in danno delle residue prestazioni contrattuali.

4. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Operatore economico, si applica il disposto di cui all'art.120, comma 12, del Codice. L'Allegato II.4 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art.16 Cessione d'azienda e/o mutamento del tipo sociale dell'Appaltatore

1. Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare natura giuridica o qualora l'Aggiudicatario succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione (purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali del Contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del Codice), l'Appaltatore deve darne comunicazione a EqG con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

2. EqG ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto. il mancato preavviso fa sorgere in capo a EqG la facoltà di recedere dal Contratto.

Art.17 Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva presentata dal Fornitore ai sensi dell'art.117 del Codice dei contratti è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: ***i)*** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ***ii)*** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del contratto di appalto. In particolare, il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia definitiva nel caso sia venuta meno in tutto o in parte e, comunque, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, previa deduzione di crediti della Stazione appaltante verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. Il Fornitore terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Art.18 Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto

1. La Stazione appaltante ha nominato:

 - Il/la sig./sig.ra _____ quale Responsabile Unico del Progetto:

 - Il/la sig./sig.ra _____ quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Art.19 Responsabile del Contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Stazione appaltante.

2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Le comunicazioni saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

 - Cellulare _____ ;

 - Telefono _____ ;

 - Indirizzo PEC _____ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.

5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione della Stazione appaltante, coordinandosi con il medesimo.

Art.20 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

3. A tal proposito l'Appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti nel Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

4. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione dell'appalto. i dati e le informazioni di cui sopra non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'appalto e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

5. In caso di adempimento delle obbligazioni del presente articolo, EqG potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Art.21 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge, come da Informativa ex art.13 del Regolamento inserita nella documentazione di gara da considerarsi interamente richiamata e parte integrante del Contratto.

2. Equitalia Giustizia SpA potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet *www.equitaliagiustizia.it* in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.

3. Lo svolgimento delle attività dedotte nel Contratto implica inoltre un trattamento di dati personali, in specie riferibili ai dati gestionali e contabili, relativi al personale dipendente, ai debitori, ai clienti, ai fornitori, ai soggetti con cui siano attivi dei contenziosi oltre ad ogni altro soggetto che abbia rapporti giuridici attivi e passivi con EqG.

4. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del Contratto, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali relativi al Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).

5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

6. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nel Contratto dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, e in specie quelle richieste dall'art.32 del Regolamento.

Art.22 Codice etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, PTPCT e Protocollo di legalità

1. Equitalia Giustizia SpA impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, nel Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. n231/2001, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e nel Protocollo di legalità, disponibili e accessibili sul sito web dell'Amministrazione.

2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio della Stazione appaltante.

3. In particolare, il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. n.231/2001 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

4. L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore è considerata un inadempimento grave e legittimerà la Stazione appaltante a risolvere il Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

Art.23 Condizione ex art.53, comma 16-*ter* d.lgs. n.165/2001 (*(Pantouflage*)

1. Ai sensi dell'art.53, comma 16-*ter*, D.lgs. n.165/2001 il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a *ex* dipendenti di Equitalia Giustizia SpA che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della stessa nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con l'Ente.

Art.24 Foro competente

1. Le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma o dei residenza dell'assicurato, nei casi previsti.

2. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

Art.25 *(Eventuale)* Clausola risolutiva espressa antimafia

1. Atteso che … *[indicare la ragione per la quale si stipula nelle more del rilascio della certificazione]*, il Contratto è stipulato nelle more del rilascio, da parte della competente Prefettura/U.T.G., della certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del predetto decreto legislativo, o di tentativi di infiltrazione mafiosa.

 Al riguardo, la certificazione antimafia è stata richiesta tramite l'applicativo informatico SI.CE.ANT - Sistema Certificazione Antimafia, prot. n. …, in data … e risulta in fase di _____ alla data di stipula del Contratto.

 Il Fornitore ha prodotto apposita autocertificazione, acquisita agli atti sociali con il prot. ……..

2. Per quanto sopra, l'efficacia del Contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal d.lgs. n.159/2011 in materia di lotta alla mafia in capo al Fornitore.

3. Nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli antimafia, il Contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione PEC indirizzata al Fornitore, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, con ogni conseguenza di legge.

Art.26 Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.

2. Il Contratto è soggetto a imposta di bollo, il cui importo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice dei contratti, a carico del Fornitore ai sensi del combinato disposto dell'art.8 del d.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, comma 295 della legge n.296/2006.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni previste dal Contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art.27 Clausola finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il Contratto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art.18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2016.

Il Fornitore	Equitalia Giustizia SpA
_____	_____
(*Firmato digitalmente*)	(*Firmato digitalmente*)